

Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Art. 7

(1)(2)

Alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ove, per effetto dei danni riportati dalle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali considerate dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 1, subiscano rispetto alla media del biennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35%, possono essere concessi - applicando le disposizioni previste dall' articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni - concorsi negli interessi sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale contratti per far fronte alle spese di gestione e limitatamente alla parte di dette spese non finanziate con prestito di conduzione agevolato ai sensi della vigente legislazione regionale e/o statale.

Il tasso a carico dei beneficiari sarà quello stabilito dallo Stato per le analoghe operazioni a termini dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, riguardanti coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti singoli od associati.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.